



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

SCUOLA PER LA FORMAZIONE E L'ABILITAZIONE DEI TECNICI SPORTIVI DI SCHERMA FEDERALI

TITOLO I (RIFERIMENTI NORMATIVI)

Art. 1 PREMESSA

La Federazione Italiana Scherma è riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi ai sensi del D. Lgs 23 luglio 1999 e successive modificazioni. Svolge l'attività sportiva in armonia con le Deliberazioni, gli indirizzi e gli Statuti della F.I.E., del C.I.O. e del C.O.N.I. La F.I.S. è altresì riconosciuta dal C.I.P. in quanto F.N.P. limitatamente all'attività paralimpica.

La Federazione gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della Scherma Olimpica, Paralimpica e Storica, sotto la vigilanza del C.O.N.I. e, limitatamente all'attività paralimpica, del C.I.P. La Federazione Italiana Scherma è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività della Scherma in Italia e negli altri ambiti riconosciuti dalla F.I.E. e dall'I.W.A.S.

Art. 2 QUADRO DI RIFERIMENTO

La Federazione Italiana Scherma, ai sensi dell'Art. 2 comma 1 del proprio Statuto, opera nell'ambito dello sport dilettantistico connotando espressamente la propria attività e quella dei Tecnici Federali ad essa tesserati al di fuori degli ambiti previsti dalla Legge 81/91 in materia di sport professionistico.

La Scuola per Tecnici Federali è istituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni federali, sotto la vigilanza del C.O.N.I., nel rispetto degli art. 1 commi 1,6,10,11,12,13; art. 2 comma 2 lett. g); art. 27 comma 11, 16; art. 51; art. 52 e 55 dello Statuto federale.

Il Regolamento della Scuola per Tecnici Federali è approvato dal C.O.N.I.

Art. 3

SCOPI ISTITUZIONALI

Il presente Regolamento disciplina la Scuola per Tecnici Federali di Scherma stabilendo le modalità di ammissione alla Lista Tecnica Federale e individuandone le strutture di funzionamento, il percorso formativo e le figure che vi concorrono, integra lo strumento di formazione riservato ai Tesserati, per l'abilitazione all'insegnamento della Scherma Olimpica, Paralimpica e Storica nelle Associazioni e Società sportive affiliate alla Federazione Italiana Scherma e nelle strutture tecniche federali.

TITOLO II

(LISTA TECNICA FEDERALE)

Art. 4

FINALITA' DELLA LISTA TECNICA FEDERALE

I Tecnici che intendono svolgere attività nell'ambito della Federazione Italiana Scherma devono essere iscritti alla Lista Tecnica Federale istituita ai sensi dell'art. 55 dello Statuto F.I.S. e devono essere in possesso delle qualifiche previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

I Tecnici Federali tesserati alla F.I.S. sono inquadrati nel regime sportivo dilettantistico e svolgono le funzioni regolate dagli artt. 12, 19 e 76 del Regolamento Organico F.I.S.

Art. 5

ISCRIZIONE ALLA LISTA TECNICA FEDERALE

Il Tecnico in possesso di una certificazione S.N.a.Q. di II o III livello, valida per l'insegnamento della scherma e riconosciuta dalla F.I.S., per richiedere l'iscrizione alla Lista Tecnica Federale dovrà svolgere un Tirocinio abilitante della durata di 180 giorni presso una Associazione o Società regolarmente affiliata alla F.I.S. e sotto la supervisione di un Tutor Federale, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7.

L'iscrizione nella Lista Tecnica avviene per livelli successivi e l'attestato di completamento del Tirocinio abilitante è obbligatorio per la prima iscrizione nella Lista Tecnica e per la successiva iscrizione con un diverso livello.

Art. 6

TIROCINIO ABILITANTE

La richiesta di inizio del **Tirocinio abilitante** della durata di 180 giorni, redatta su apposito modulo, dovrà essere inviata all'Ufficio Federale competente che comunicherà all'interessato l'avvenuta ricezione convalidandone la data di inizio.

Le attività valide per il completamento del Tirocinio abilitante dovranno essere annotate in un registro, anche in formato elettronico, che permetta la verifica dei dati e che riporti nel dettaglio il numero di ore e le attività svolte dal candidato. Tale registro dovrà essere controfirmato dal Tecnico Federale, indicato come Tutor, nonché dal Presidente dell'Affiliato presso cui il Tirocinio è stato svolto. Tali soggetti assumono la responsabilità di convalidare la regolarità del registro.



La Federazione, per il tramite del Settore Formazione F.I.S., avvalendosi dei Rappresentanti dei Tecnici in seno ai Comitati Regionali o del Delegato Regionale, svolge attività di vigilanza e controllo sull'effettivo svolgimento del Tirocinio abilitante.

Al termine del periodo prescritto, il Tirocinio abilitante viene convalidato secondo le modalità previste dal successivo art. 7, con il rilascio di un attestato che abilita il Tecnico all'iscrizione nella Lista Tecnica per il livello S.N.a.Q. di appartenenza.

Art. 7

CONVALIDA DEL TIROCINIO ABILITANTE

Le sessioni di convalida del Tirocinio abilitante per l'iscrizione alla Lista Tecnica Federale sono deliberate dal Consiglio Federale con cadenza periodica.

Al candidato sarà richiesta la redazione, presentazione e discussione di un **elaborato**, redatto in forma scritta o multimediale, da inviare all'Ufficio federale competente, non più tardi di 15 giorni prima della sessione, pena l'esclusione. Tale elaborato deve riferire in merito all'attività svolta nel contesto in cui il candidato avrà compiuto il **Tirocinio abilitante**, analizzando le eventuali criticità e prospettive di crescita della realtà schermistica nella quale ha operato.

Il candidato dovrà altresì dimostrare la conoscenza degli aspetti organizzativi ed istituzionali della Federazione Italiana Scherma, della Confederazione Europea e della Federazione Internazionale di Scherma.

L'esposizione dell'elaborato avverrà dinnanzi ad una Commissione, nominata dal Comitato Operativo di cui a successivi articoli 10 e 12 e composta da un membro di:

- Federazione Italiana Scherma;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- Associazione Italiana Maestri di Scherma.

Al termine dell'esposizione il candidato acquisirà il diritto di ammissione alla Lista Tecnica federale.

Costituirà nota di merito l'eventuale esposizione di uno o più argomenti in una delle lingue ufficiali della F.I.E.

La Commissione assegnerà un **giudizio di eccellenza** ai tre Tecnici di III livello che si saranno distinti nel corso della sessione.

Ai Tecnici che avranno ottenuto il giudizio di eccellenza sarà assegnata dalla Federazione una **borsa di studio** per la frequenza al corso di IV livello S.N.a.Q. del C.O.N.I.

TITOLO III

(LA SCUOLA PER TECNICI FEDERALI)

Art. 8

ISTITUZIONE E SCOPO DELLA SCUOLA FEDERALE

Possono accedere alla Scuola per Tecnici Federali i Tesserati della Federazione Italiana Scherma o di Enti e Federazioni sportive, anche di altri Paesi, con essa convenzionati ed in possesso dei requisiti previsti. La Scuola è istituita con lo scopo di formare Tecnici qualificati per la promozione e l'insegnamento della Scherma olimpica, paralimpica e storica e per favorirne l'ammissione alla Lista Tecnica Federale.

Art. 9

STRUTTURE DELLA SCUOLA PER TECNICI FEDERALI

Concorrono alle funzioni della Scuola per Tecnici Federali le seguenti strutture:

- **La Scuola dello Sport del C.O.N.I.**, referente per la formulazione dei programmi in aderenza al protocollo S.N.a.Q.;
- **I Comitati Regionali F.I.S.**, referenti per i corsi di formazione di I livello e il supporto alle attività di Tirocinio;
- **Gli Affiliati** alla Federazione in qualità di Centri di Formazione Federale, che ospitano i tirocini formativi e abilitanti;
- **L' A.I.M.S.** Associazione Italiana Maestri di Scherma, che svolge compiti ad essa delegati dalla F.I.S. secondo quanto previsto dagli artt. 1 comma 13 e 51 dello Statuto federale;
- **Enti/Associazioni/Università** che abbiano stipulato apposite convenzioni nell'ambito dei programmi di formazione;
- **Il Settore Formazione F.I.S.** in qualità di Ufficio di supporto alla attività della Scuola.

L'attività è svolta, sotto l'indirizzo e la vigilanza del Consiglio Federale, armonizzata dal Coordinatore designato dallo stesso.

Art. 10

IL COMITATO OPERATIVO

La Scuola per Tecnici Federali di Scherma opera secondo gli indirizzi di un Comitato Operativo, composto dai membri del Consiglio di Presidenza della F.I.S. e da un rappresentante della Scuola dello Sport del C.O.N.I.

Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Operativo il Presidente o un Suo delegato Componente Direttivo dell'AIMS, ai sensi degli articoli 1 comma 13 e art. 51 dello Statuto federale, il Coordinatore della Scuola, di cui al successivo art. 11, il Segretario Generale della F.I.S., coadiuvato dal personale di segreteria.

Qualora se ne ravvisi l'esigenza, saranno invitati a partecipare alle riunioni del Comitato i Commissari Tecnici di scherma olimpica e paralimpica, i Maestri di Scherma Storica con esperienza nella specialità, e/o qualificate personalità del mondo della formazione sportiva.

Art. 11

IL COORDINATORE DELLA SCUOLA

Il Coordinatore della Scuola è nominato dal Consiglio Federale e provvede a:

- Coordinare ed attuare tutte le attività deliberate dal Comitato Operativo;
- proporre le sedi e le date di svolgimento dei Corsi teorico pratici di II e III livello;



- coordinare con i Comitati Regionali la programmazione dei Corsi di I livello al fine di razionalizzare gli aspetti logistici e l'omogeneità dei programmi didattici;
- verificare la coerenza dei programmi e dello svolgimento dei Corsi di livello regionale;
- proporre soluzioni di carattere logistico;
- collaborare con la Segreteria Generale della F.I.S. per l'emanazione delle direttive di propria competenza riguardanti l'attività della Scuola.

Art. 12

FUNZIONI DEL COMITATO OPERATIVO

Il Comitato Operativo:

- **Programma e coordina** tutte le fasi, riguardanti l'attività regionale e nazionale della Scuola per Tecnici Federali, nelle sue diverse forme ed aspetti ed emana le apposite disposizioni che saranno comunicate agli Affiliati dalla Segreteria Federale;
- Emanata ed aggiorna i **Programmi formativi** della Scuola per Tecnici Federali, in base alle linee guida per l'applicazione dei principi previsti dal Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi (S.N.a.Q.), sancendo i percorsi validi per ottenere la certificazione di I, II e III livello S.N.a.Q.
- **Bandisce i Corsi di formazione** in base ai livelli S.N.a.Q.;
- Individua e sottopone al Consiglio Federale le **convocazioni** dei Tecnici Federali impegnati nelle attività della Scuola;
- Nomina i componenti delle **Commissioni** per il riconoscimento dei titoli di I, II e III livello S.N.a.Q.;
- Nomina e convoca la **Commissione** per la convalida del Tirocinio abilitante per l'ammissione alla Lista Tecnica federale;
- Emanata i bandi per il rilascio della **certificazione** di I, II e III livello S.N.a.Q.;
- Indica le sessioni di convalida del **Tirocinio abilitante** per l'iscrizione alla Lista Tecnica federale;
- Su proposta del Coordinatore della Scuola, autorizza ed approva i **Corsi regionali** per la formazione S.N.a.Q. di I livello;
- Valuta la conformità ed autorizza eventuali iniziative di **formazione permanente** proposte dagli Affiliati e/o da Enti accreditati.

Il Comitato Operativo si riunirà periodicamente secondo necessità. Le decisioni potranno essere assunte anche mediante parere espresso a mezzo email o videoconferenza, purché sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Art. 13

ATTIVITA' FORMATIVE E CERTIFICAZIONI FEDERALI

La Scuola per Tecnici federali è strutturata in percorsi formativi rivolti ai tesserati F.I.S. e mirati alla formazione dei Tecnici operanti nell'ambito delle attività federali.

Il percorso di studio comprende programmi definiti in base ai livelli e ai Crediti formativi (C.F.), previsti dal sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (S.N.a.Q.) del C.O.N.I., e si articola in corsi a frequenza obbligatoria ed esercitazioni pratiche completate da un Tirocinio formativo.

La Scuola per Tecnici prevede:

- Corsi regionali di formazione di I livello S.N.a.Q. a cadenza periodica, organizzati dai Comitati Regionali F.I.S.;
- Corsi teorico-pratici di II e III livello S.N.a.Q. a cadenza periodica, organizzati dalla F.I.S. avvalendosi della collaborazione dell'A.I.M.S.;

- Tirocinio formativo valido per il completamento del percorso di formazione, in conformità con il numero di crediti richiesto dal programma previsto dal presente Regolamento ed utili all'ottenimento delle certificazioni di I, II e III livello S.N.a.Q;
- Attività integrative a completamento del Tirocinio formativo come previste dall'art. 20;
- Stage e corsi di Formazione permanente, organizzati dai Comitati Regionali, dagli Affiliati, dall'A.I.M.S., da Università e/o da altri Enti convenzionati;

Al Termine del percorso di studio sono previste sessioni di **certificazione** volta alla verifica del percorso formativo di I, II e III livello S.N.a.Q.

Art. 14

FIGURE CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE

Sono **figure** che concorrono all'attività di formazione dei Tecnici Federali di Scherma:

- I Docenti Federali
- I Formatori Federali
- I Tutor Federali

Il Settore Formazione Federale, avvalendosi all'occorrenza della collaborazione dell'A.I.M.S., provvederà alla conservazione e all'aggiornamento degli elenchi dei Docenti Federali, dei Formatori Federali e dei Tutor.

Docenti Federali

I Corsi di formazione e di aggiornamento della Scuola per Tecnici Federali sono tenuti da Docenti Federali, che hanno competenza specifica nelle diverse armi, e da Docenti della Scuola dello Sport del C.O.N.I. e/o da altri esperti accreditati per le materie di carattere generale.

- **Il Docente Federale** il soggetto che ricopre, in forma non professionale, incarichi di docenza nell'ambito dei corsi federali.
Possono ricoprire ruoli di docenza nell'ambito dei Corsi Federali di formazione regionale e/o nazionale e di aggiornamento i soli Tecnici di III livello, regolarmente iscritti alla Lista Tecnica Federale e che abbiano comprovata esperienza di docenza.
I Tecnici con incarichi di Docenza nei Corsi di formazione di I livello saranno indicati, dai Comitati Regionali che si avvarranno dell'operato del Coordinatore della Scuola, al Comitato Operativo per la relativa approvazione.
I Tecnici Federali con incarichi di docenza nei Corsi teorico-pratici di II livello saranno indicati dal Comitato Operativo e la loro nomina sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale.

Formatori Federali

Al fine di assicurare una continua disponibilità di Docenti Federali, vengono organizzati Corsi nazionali rivolti ai Tecnici Federali, che non abbiano ancora maturato esperienza di docenza e per i quali la frequenza ai corsi è requisito necessario per l'immissione nel ruolo di Docente Federale.

- **Il Formatore Federale** è il Tecnico di comprovata esperienza di cui la Federazione si avvale, in forma non professionale, in qualità di Docente per la formazione e per l'aggiornamento dei Docenti Federali.



La qualifica di Formatore è riconosciuta ai Tecnici Federali, almeno di III livello, che abbiano raggiunto minimo 10 anni consecutivi di tesseramento nella Lista Tecnica ed esercitato attività di docenza con carattere non occasionale negli ultimi 5 anni a livello nazionale e/o regionale.

- **Docenti di Alta specializzazione**

I Tecnici Federali di III e IV livello che si siano distinti per i risultati maturati dai propri allievi in campo internazionale sono coinvolti in specifici corsi di aggiornamento, stages e master organizzati in funzione dell'alta specializzazione rivolta ai Tecnici di II e III livello iscritti alla Lista Tecnica.

Tutor

Il Tutor è il Tecnico Federale in possesso di una certificazione almeno di II livello, che su richiesta dell'aspirante Tecnico di pari o inferiore livello, assume il compito, in forma non professionale, di supervisionare il periodo di **Tirocinio formativo**.

Il Tutor per il **Tirocinio abilitante**, di cui all'art. 6 valido per l'ammissione alla Lista Tecnica Federale, dovrà essere in possesso di certificazione almeno di III livello.

I Tutor sono registrati in apposito elenco, purché regolarmente iscritti alla Lista Tecnica Federale.

Art. 15

ACCESSO ALLA SCUOLA PER TECNICI FEDERALI

L'accesso degli Allievi ai Corsi di formazione della Scuola per Tecnici Federali avviene a seguito del superamento di un **Test di ammissione** in sede regionale, definito secondo il programma teorico-pratico previsto dal presente Regolamento.

Art. 16

TEST DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PER TECNICI FEDERALI DI SCHERMA

I candidati, al raggiungimento della maggiore età, in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa S.N.a.Q. e tesserati alla F.I.S., potranno presentare al Comitato Regionale di competenza, nei modi e nei termini definiti dal C.R. con apposito comunicato, regolare domanda di partecipazione al Test di ammissione. La domanda dovrà essere controfirmata dal proprio Tutor e dal Presidente della Società presso la quale i candidati intenderanno svolgere il Tirocinio formativo.

Qualora non sussistano le condizioni per organizzare il corso su base regionale, ma se ne ravvisi l'esigenza, un Comitato Regionale potrà indirizzare i propri tesserati verso i corsi organizzati da altro Comitato. Il Comitato Regionale organizza il Test di ammissione che verterà sulla valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche valide per la proficua frequenza ai Corsi di formazione.

Art. 17

VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI ALLIEVI DELLA SCUOLA FEDERALE

Per il Test di ammissione alla Scuola Federale è costituita su base regionale una Commissione di valutazione nominata dal C.R. di competenza. La Commissione presieduta dal Presidente del Comitato Regionale o da



un suo delegato sarà composta dal rappresentate dei Tecnici in seno al Consiglio Regionale e da un Tecnico appartenente al ruolo dei Docenti o Formatori Federali.

La Commissione esprimerà la sua valutazione attribuendo un punteggio da 1 a 30.

Ai candidati saranno attribuiti punteggi che tengano conto di:

- grado di istruzione scolastica (punti non cumulabili)
 - o frequenza ultimo o penultimo anno Scuola Secondaria di secondo grado: 1 punto;
 - o licenza di Scuola Secondaria di secondo grado: 2 punti;
 - o un Diploma di Laurea triennale: 3 punti;
 - o una Laurea Magistrale: 5 punti;
- possesso di un attestato di conoscenza di una lingua straniera: 3 punti;
- tesseramento alla F.I.S. da almeno anni 5 anche non consecutivi: 2 punti.

Art. 18

AMMISSIONE ALLA SCUOLA PER TECNICI FEDERALI DI SCHERMA

Al termine della valutazione verranno ammessi alla frequenza alla Scuola per Tecnici Federali di Scherma i candidati che abbiano raggiunto non meno di **24 punti** in totale con un minimo di **18 punti nella parte tecnico-schermistica**.

Sono ammessi di diritto alla frequenza dei Corsi di II livello della Scuola per Tecnici Federali gli Atleti italiani e quelli appartenenti a Paesi U.E. :

- o che abbiano partecipato a Giochi Olimpici, Campionati del Mondo, Campionati Europei nella categoria Assoluti;
- o che abbiano raggiunto il podio nei Campionati Europei o Campionati del Mondo nella Categoria Giovani;
- o che abbiano vinto i Campionati Europei o Campionati del Mondo nella categoria Cadetti.

L'ammissione di eventuali altri Atleti extra europei sarà specificamente valutata dal Comitato Operativo e proposta al Consiglio Federale per le necessarie autorizzazioni e/o deliberazioni in merito.

Art. 19

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI

I laureati in Scienze Motorie e coloro che abbiano superato gli esami universitari di Metodologia dell'Allenamento e dell'Insegnamento o che abbiano svolto attività formative equivalenti accreditate secondo il sistema S.N.a.Q., possono chiedere di essere esentati dall'obbligo di frequenza e di valutazione delle materie generali.

Art. 20

PERCORSI DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DI I, II e III LIVELLO

Formazione di I livello



Gli Allievi ammessi alla Scuola per Tecnici Federali di Scherma, previo il superamento del Test di ammissione, dovranno frequentare un **Corso alle tre armi**, organizzato da ciascun Comitato Regionale o congiuntamente da più Comitati raggruppati per zona, secondo i programmi e il monte ore previsti dal presente Regolamento, e tenuto da Docenti Federali indicati dal Comitato Regionale.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per un monte ore pari al 75% del totale delle ore previste per ciascuna materia del programma del corso, così come previsto dalla normativa S.N.a.Q. .

Le lezioni delle materie di carattere teorico potranno essere svolte anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e/o videoconferenza ed, in ogni caso, tali da permettere la verifica dell'identità dei partecipanti e l'effettiva frequenza degli stessi.

Agli Allievi in regola con la frequenza al corso verrà rilasciato un attestato della validità di 4 stagioni sportive, da presentare per l'ammissione alle sessioni di certificazione di I livello. Qualora il suddetto attestato fosse scaduto, gli Allievi saranno tenuti a ripetere il corso.

Gli Allievi che abbiano ottenuto la certificazione di Tecnico di I livello S.N.a.Q. potranno richiedere di essere censiti in apposita sezione della Lista Tecnica Federale con la qualifica di Aiuto Allenatore presso un Affiliato, ove potranno esercitare l'insegnamento solo sotto la supervisione di un Tecnico di livello superiore.

Formazione di II livello

I candidati che abbiano conseguito la certificazione di Tecnico di I livello S.N.a.Q. con un punteggio pari o superiore a 25/30 sono ammessi direttamente alla frequenza del **Corso teorico pratico di II livello**.

I candidati che abbiano conseguito la certificazione di Tecnico di I livello S.N.a.Q. con un punteggio compreso tra 18/30 e 24/30 per essere ammessi alla frequenza al **Corso teorico-pratico di II livello** dovranno partecipare ad una sessione preliminare della durata di 16 ore, volta ad uniformarne la loro preparazione agli standard richiesti.

- La **frequenza** alle lezioni è obbligatoria per un monte ore pari al 75% del totale delle ore previste per ciascuna materia del programma del corso. Ai candidati in regola con la frequenza del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
- Al termine del **Corso teorico pratico di II livello** gli Allievi proseguiranno la loro formazione, avvalendosi del proprio Tutor, nell'esercizio del **Tirocinio formativo** da svolgersi presso una Società affiliata alla F.I.S.
- Al completamento del Tirocinio formativo gli Allievi potranno partecipare alle sessioni di **certificazione di II livello** il cui bando sarà emesso con atto distinto e separato recante i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione e svolgimento.
- Gli Allievi in possesso della **certificazione di II livello**, che vorranno richiedere l'iscrizione alla Lista Tecnica Federale, dovranno obbligatoriamente sostenere un periodo di **Tirocinio abilitante** come previsto dagli artt. 6 e 7.

Formazione di III livello

I candidati in possesso della qualifica di II livello dovranno frequentare un **Corso teorico pratico di III livello** suddiviso in due distinti moduli annuali ed organizzato su base nazionale.

- La **frequenza** alle lezioni è obbligatoria per un monte ore pari al 75% del totale delle ore previste per ciascuna materia del programma del corso. Ai candidati in regola con la frequenza del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
- Al termine del **Corso teorico pratico di III livello** biennale gli Allievi proseguiranno la loro formazione, avvalendosi del proprio Tutor, nell'esercizio del **Tirocinio formativo** da svolgersi presso una Società affiliata alla F.I.S.
- Al completamento del Tirocinio formativo gli Allievi potranno partecipare alle sessioni di **certificazione di III livello** il cui bando sarà emesso con atto distinto e separato recante i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione e svolgimento.
- I Tecnici in possesso della **certificazione di III livello**, che vorranno richiedere l'iscrizione alla Lista Tecnica Federale, dovranno obbligatoriamente sostenere un periodo di **Tirocinio abilitante** come previsto dagli artt. 6 e 7.

Tirocinio formativo

Le attività valide per il completamento del **Tirocinio formativo** per il numero di ore, pari ai crediti formativi previsti di programmi del presente Regolamento, sono annotate in un registro, anche in formato elettronico, che ne permetta la verifica e che riporti nel dettaglio il numero di ore e le attività svolte dal candidato. Tale registro deve essere controfirmato dal Tecnico Federale, indicato come Tutor, e dal Presidente dell'Affiliato presso cui il Tirocinio è stato svolto. I predetti soggetti assumono la responsabilità di confermarne il reale svolgimento del Tirocinio.

La Federazione attraverso Il Settore Formazione F.I.S., avvalendosi dei Comitati Regionali e dell'A.I.M.S., svolge attività di controllo e vigilanza sull'effettivo svolgimento del **Tirocinio formativo**.

Su proposta del Coordinatore della Scuola, il Settore Formazione della F.I.S., avvalendosi della collaborazione dei Comitati Regionali F.I.S. e/o dell'A.I.M.S., organizza a livello regionale o interregionale momenti integrativi e/o sostitutivi del Tirocinio formativo a favore di quegli Allievi che non abbiano possibilità di espletarlo in tutte le specialità schermistiche nella propria Società.

Potrà concorrere all'integrazione del Tirocinio formativo, per un numero di ore non superiore al 20% di quelle richieste, anche la frequenza a corsi di aggiornamento accreditati dal Comitato Operativo e ad attività di formazione online, svolte secondo modalità che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'effettiva frequenza.

Certificazioni di I, II e III livello

Le sessioni per il rilascio delle certificazioni di I, II e III, a conclusione dei relativi percorsi di formazione, sono deliberate dal Consiglio Federale con cadenza semestrale, sono coordinate dal Comitato Operativo, che si avvale della collaborazione dell'A.I.M.S. e del Settore Formazione della F.I.S. e sono tenute da Commissioni così formate:

- un Presidente scelto tra i Consiglieri federali e/o Presidenti dei Comitati Regionali, possibilmente con esperienza di alto profilo tecnico, con il compito di vigilare sulla regolarità della sessione, di cui verifica gli atti relativi alla relazione scritta ed al Tirocinio formativo. Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alla discussione delle Tesi ove richieste.
- tre Tecnici Federali appartenenti al ruolo dei Formatori o dei Docenti Federali, ciascuno con specifica competenza in una delle tre specialità schermistiche. Almeno uno tre Tecnici Federali deve avere competenze di Scherma paralimpica;
- per le certificazioni valide per la Scherma Storica la Commissione dovrà essere composta da Commissari con comprovata esperienza in materia.

Art. 21

RICONOSCIMENTO IDONEITÀ DEI TITOLI RILASCIATI DA ALTRI ENTI

La Federazione Italiana Scherma riconosce, ai sensi dell'art. 1 comma 12 dello Statuto, i titoli rilasciati dall'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, fermo restando che, ai fini dell'inserimento nella Lista Tecnica, si applicano comunque gli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 22

RICONOSCIMENTO IDONEITÀ PER TITOLI ESTERI EQUIPOLLENTI

La Federazione Italiana Scherma riconoscerà i titoli esteri che avranno ottenuto l'equipollenza da parte del C.O.N.I. secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'iscrizione in Lista Tecnica sarà concessa a condizione che il richiedente svolga il **Tirocinio abilitante** previsto dal precedente art. 6, ottenendo la convalida del proprio titolo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 23

TASSE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AI CORSI

I partecipanti ai Corsi di formazione regionale saranno tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione che sarà proposta dal Comitato Regionale al Consiglio Federale.

I partecipanti ai Corsi teorico-pratici di II e III livello saranno tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione che sarà definita annualmente dal Comitato Operativo, e approvata dal Consiglio federale.

I candidati alle sessioni di certificazione di I, II e III livello saranno tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione alla sessione che sarà definita annualmente dal Comitato Operativo e approvata dal Consiglio federale.

Per le sessioni di convalida del **Tirocinio abilitante**, ai richiedenti l'iscrizione nella Lista Tecnica non sarà richiesta alcuna tassa di iscrizione.

Art. 24

PROGRAMMI

I programmi dei percorsi di certificazione federale saranno deliberati annualmente dal Consiglio federale, nel rispetto delle linee guida dello SNaQ.



Art. 25

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

La Scuola per la formazione e l'abilitazione dei tecnici sportivi di schema prevista dall'articolo 52 dello Statuto federale nell'ambito delle Strutture centrali svolge la propria attività avvalendosi dell'organizzazione della Federazione, con oneri a carico del bilancio della Federazione stessa.

AM